Verbale di Assemblea straordinaria del 20 settembre 2019

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO CINOFILO CITTA' DI VERONA
Sede legale: Via Euclide n. 7 – cap 37138 città Verona

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 20.30, presso il centro LiveDog Park , in Via della Siderurgia a Verona, sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro cinofilo Città di Verona, codice fiscale 93224180237, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci di detta Associazione.
Sono chiamati a: presiedere la riunione il Sig.Guerra Livio, ed a fungere da Segretario la Sig.ra Patrizia Coccato, che accettano.
Il Presidente, rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata a norma di statuto, sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria, dichiara pertanto che l'Assemblea Straordinaria deve ritenersi pienamente regolare e valida e l'invita a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Integrazione e conseguente modifica dell'attuale Statuto dell'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Cinofilo Città di Verona"
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente passando al primo punto all'ordine del giorno, riporta all'assemblea dei soci le normative vagliate dalla legge della Riforma del Terzo Settore e relative disposizioni e delibere del 2017 del CONI. Illustra inoltre le mutate, negli anni, esigenze operative dell'Associazione.
Il Presidente informa i presenti che al fine di una corretta gestione associativa, si rende necessario apportare le modifiche allo statuto sociale vigente. A tal proposito distribuisce una copia del nuovo Statuto da adottare a tutti i presenti, (allegato A). Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno e l'Assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

All'unanimità dei voti l'integrazione degli scopi sociali con l'adozione di un nuovo Statuto (Allegato A). L'assemblea dei soci incarica il Presidente a compiere tutte le comunicazioni da effettuarsi in ragione della modifica statutaria, in particolare rivolte a :

a) Amministrazione finanziaria
b) Istituti bancari e poste in relazione ai conti correnti accesi
c) Pubbliche amministrazioni
d) Istituti previdenziali ed assicurativi

ed ogni ulteriore comunicazione che si rendesse necessaria.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 10,00 dello stesso giorno previo stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale e dell'allegato A parte integrante.

Il Segretario

Il Presidente

Registro all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
a data del timbro a calendario
posto a lato
Atti Privati Serie 3 N
Liquidati €

3476

per Il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giancarlo Minutelli

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona
Ufficio territoriale di Verona 2
OTT. 2019

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Cinofilo Città di Verona ASD"

Con il presente atto viene modificato, dall'assemblea riunitasi in seconda convocazione il 20 settembre 2019, lo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Centro Cinofilo Città di Verona" costituitasi il 29 dicembre 2010.

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede
l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Cinofilo Città di Verona", con atto costitutivo del 29 dicembre 2010 ha sede sociale in Verona (Vr) via Euclide 7. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, anche in ambito delle attività sportive: a tal fine, svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del presente statuto, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento, l'insegnamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione si prefigge altresì lo scopo delle iniziative: didattiche, formative, promozionali, di pratica delle attività sportive cinotecniche e relativa cultura cinofila, in tutti i settori e campi, nel pieno rispetto dei valori di tutela degli animali e del loro benessere, in particolare del cane, per la sua tutela psico-fisica nel rispetto dell'orientamento cognitivo zooantropologico.
Svolge, inoltre, in via sussidiaria, le attività di cui all'articolo 5 del presente statuto.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 21 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività sportive dilettantistiche
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza attività sportive dilettantistiche, anche agonistiche, svolgendo, in particolare, la propria attività nella Cinofilia, e più specificamente in tutte le discipline sportive cinotecniche. Tali attività sportive cinotecniche sono praticate nel senso più esteso del termine, promuovendone anche l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'insegnamento; nonché con l'educazione, la socializzazione, l'eventuale recupero comportamentale e formazione, al fine di renderli idonei, dei cani impiegati, per la pratica di dette attività sportive cinotecniche; nella prioritaria tutela e salvaguardia del loro benessere psico-fisico e per la loro corretta convivenza in ambito famigliare e sociale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si potrà avvalere di figure diverse in ambito cinofilo, quali, a titolo d'esempio non esaustivo: educatori cinofili, esperti in

comportamento, istruttori nelle diverse discipline sportive cinotecniche, istruttori nelle attività comportamentali, medici veterinari, medici veterinari esperti in comportamento, osteopati cinofili, fisioterapisti cinofili, operatori cinofili e quant'altri saranno ritenuti funzionali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possono essere svolte utilizzando materiali ed attrezzature proprie, o nelle diverse forme di affitto, nolo o comodato, sia a titolo gratuito che oneroso, pubbliche o private, anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture, aree aperte e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, nelle diverse forme di affitto, nolo o comodato, sia a titolo gratuito che oneroso; e con la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati, tesserati, partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate anche ad Enti e/o Federazioni nazionali diversi da quelli a cui l'associazione è affiliata. I propri associati/tesserati possono inoltre partecipare a manifestazioni, corsi, gare ed ogni altra attività organizzata da Enti e/o Federazioni diverse da quelli a cui l'associazione aderisce.

Art. 5 Altre attività
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- attività didattiche e propedeutiche con corsi di formazione, riconosciuti ed approvati dall'Ente di Promozione Sportiva Nazionale e/o Federazione a cui l'associazione è affiliata, rivolti agli associati e tesserati, per raggiungere la qualifica di: tecnici cinofili, operatori cinofili, educatori cinofili, esperti in comportamento cinofilo, tecnici nelle diverse pratiche e tecniche di massaggio, manipolazione e osteopatia sul cane, istruttori cinofili, nelle diverse discipline sportive cinotecniche.
- manifestazioni, incontri, convegni, corsi, riservati ai soci e ai tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, per l'aggiornamento sui diversi aspetti delle conoscenze e/o attività, direttamente e/o indirettamente funzionali alla pratica delle discipline sportive cinotecniche.
- manifestazioni, incontri, convegni, a partecipazione gratuita, aperti al pubblico per promozionare e divulgare ai fini sociali la corretta conoscenza e pratica delle attività cinotecniche e quindi del benessere del cane e la sua corretta convivenza in ambito famigliare e sociale.
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, e del benessere del cane, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore, Associazioni

Animaliste, Enti ed Amministrazioni Pubbliche, e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.
Può inoltre avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale e di collaborazioni sportive.
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere anche a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni lavorative consentite dalla legge.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Rendiconto d'Esercizio

L'esercizio sociale segue il tesseramento dell'anno sportivo, si svolge dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L'Assemblea ha la facoltà di scegliere l'esercizio sociale annuale 1° gennaio/31 dicembre, senza modifica statuaria.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il rendiconto di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e consegnati a tutti i soci aventi diritto al voto.

Art.8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Art.9 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di attività, servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti ed Amministrazioni Pubbliche e private;
- dalle convenzioni con Enti ed Amministrazioni Pubbliche;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali marginali;
- da sponsorizzazioni;

Titolo IV I Soci

Art.10 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità, con particolare riferimento alla promozione e tutela del benessere animale e del cane in particolare. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Federazione Sportiva e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

La domanda di adesione del nuovo socio verrà vagliata nella prima riunione utile dal Consiglio Direttivo. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio, per i rapporti sociali, presso la sede sociale dell'associazione. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo

l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a partecipare alle assemblee;
d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
e) ad approvare i rendiconti annuali;
f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative correnti. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.12 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali annuali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
f) ad osservare le norme stabilite nel regolamento definito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
g) a salvaguardare e tutelare in ogni occasione ed attività il benessere del/dei proprio/i cani o dei cani eventualmente loro affidati, astenendosi da pratiche coercitive e/o di maltrattamento sia fisico che psichico
h) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 13 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento volontario dell'Associazione;
c) decesso;
d) revoca della adesione sociale a seguito della perdita dei requisiti ed obblighi richiesti dallo statuto, con particolare riferimento al punto g) dell'art.12;
e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o dell'organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata.
Competenti in merito alla revoca della adesione sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio

Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Art. 15 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali correnti alla data della sua convocazione.
E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Le convocazioni, con affissioni nelle sedi: sociale ed operative, dell'Associazione, garantendo la loro massima conoscibilità ai soci, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il rendiconto economico dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può

tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. I soci hanno diritto a consultarle e a chiederne eventualmente copia. In seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali correnti o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 16 Il Consiglio Direttivo
E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, soci dell'Associazione, compreso il Presidente.
I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- elegge al suo interno, su proposta del Presidente, un segretario.
- delibera circa l'accettazione, la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci.
- delibera circa l'affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive aderente al CONI.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Presidente lo convoca in via ordinaria, di norma ogni due mesi o ogni qualvolta lo ritenga necessario, con un preavviso di almeno 2 giorni. Il Presidente può programmare in forma periodica, settimanali/quindicinali, le riunioni del Consiglio Direttivo, con preventiva comunicazione dell'ordine del giorno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richieda al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 17 Il Presidente
E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 18 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche
L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 19. Obblighi di conformità
L'associazione sportiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive e delle Discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 20 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore
Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Verona 20 settembre 2019

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....